



Proc. Unit. n. 85/2023 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): PUCCIO Antonino e CASSANO Loredana

Gestore della crisi: Dott. Salvatore Lo Cicero (O.C.C. - Commercialisti Palermo)

TRIBUNALE DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in data 14 aprile 2023 da PUCCIO ANTONINO, C.F. PCCNNN75C08A089C e CASSANO LOREDANA, C.F. CSSLDN78R59G273U, entrambi rappresentati dall'avv. dott. Angelo Pisciotta;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 17 aprile 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

esaminate le note integrative depositate dai proponenti, su sollecitazione dell'Ufficio, il 2 maggio 2023;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - Commercialisti Palermo - dott. Salvatore Lo Cicero - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII, nonché la Relazione integrativa del 9 maggio 2023;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;



dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art. 70, comma 4, CCII*;

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori nonché il divieto per questi ultimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista - sentiti i debitori - riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti e al professionista nominato con funzioni di gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero, a cura della Cancelleria.

Palermo, 10 maggio 2023

IL GIUDICE
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex artt. 67 e ss. del C.C.I.

DEBITORI:

I coniugi:

- Δ Sig. Puccio Antonino, nato a --- l'---, ed ivi residente a --- in via ---, professione operaio, assistito dall'Avv. Angelo Pisciotta.
- Δ Sig.ra Cassano Loredana, nata a --- il ---, ed ivi residente a --- in ---, professione casalinga, assistita dall'Avv. Angelo Pisciotta.

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Dott. Salvatore Lo Cicero nato a Palermo il 14/08/1973 (C.F. LCCSVT73M14G273B) con studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 164, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1625/A telefono 3405486304, PEC: salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Salvatore Lo Cicero iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1625/A con studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 164 C.F. LCCSVT73M14G273B; PEC: salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it, con provvedimento del 20 maggio 2021 n. 17/2021 prot. n. 2407/21 e successiva integrazione del 19 luglio 2021 prot. n. 3170/2021, è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo*"

quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi.

In particolare, il sottoscritto è stato incaricato di redigere la “*Relazione particolareggiata in ordine alla richiesta di omologa del piano del consumatore*” presentata dai coniugi i sig.ri Puccio Antonio e Cassano Loredana.

Il Dott. Salvatore Lo Cicero in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
 - di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
 - che il compenso dell’O.C.C. dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo per la gestione della procedura non comprende quello per l’opera prestata successivamente all’omologazione del piano;
- che il compenso è stato determinato dall’OCC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo secondo le tabelle di cui agli articoli da 16 a 17 del D.M. 202/2014 e quantificato in euro 2.100,00 più accessori.

2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente:

	Dati del debitore
COGNOME	Puccio
NOME	Antonino
CODICE FISCALE	---
DATA DI NASCITA	---

COMUNE DI NASCITA	---
COMUNE DI RESIDENZA	---
INDIRIZZO DI RESIDENZA	---
DOMICILIO	c/o Studio dall'Avv. Angelo Pisciotta
CAP	90100
STATO OCCUPAZIONALE	Operaio
COMPOSIZIONE STATO DI FAMIGLIA	--- (suocera) Cassano Loredana (moglie) --- (figlia) --- (figlio)

Dati del debitore	
COGNOME	Cassano
NOME	Loredana
CODICE FISCALE	---
DATA DI NASCITA	---
COMUNE DI NASCITA	---
COMUNE DI RESIDENZA	---
INDIRIZZO DI RESIDENZA	---
DOMICILIO	c/o Studio dall'Avv. Angelo Pisciotta
CAP	90100
STATO OCCUPAZIONALE	Casalinga

3. RICOSTRUZIONE MASSA ATTIVA E PASSIVA

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

DATI REDDITUALI DEL DEBITORE

Periodo d'imposta	2021	2020	2019	2018
Documento	730	730	730	730
Sostituto d'imposta		senza sostituto		

Reddito		9.175,00		
---------	--	----------	--	--

Questi i dati reddituali degli anni. La dichiarazione trovata è quella presentata nell'anno 2021 per i redditi anno 2020, da cui risulta sostanzialmente un reddito mensile al netto di imposte pari a circa € 588,75. La sig.ra Cassano ha trasmesso l'ultima dichiarazione dei redditi nell'anno 2009.

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE

Il sig. Puccio Antonino non ha alcun immobile di proprietà e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari.

Tale circostanza è confermata dagli accertamenti fatti dallo scrivente e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Puccio in sede di interrogatorio.

PATRIMONIO MOBILIARE DEL DEBITORE

L'attivo disponibile consta fondamentalmente:

1) **Postepay evolution** Il sig. Puccio possiede una carta PostePay evolution n. 5333.1711.0373.8551; i movimenti trovati sull'estratto conto non sono significativi;

2) **Libretto nominativo ordinario** intestato a Puccio Antonino e Cassano Loredana n. 000024674369 con un saldo la 26 agosto 2022 di € 12,96. In sede di chiusura è stato chiesto di bonificare il saldo sul conto postale n. 000024873091 intestato a --- e a Cassano Loredana. Di quest'ultimo conto non è stato possibile verificare il saldo perché non si dispone dell'estratto conto;

3) **Conto corrente Poste Italiane** intestato a Puccio Antonino e Cassano Loredana numero IBAN IT92Y0760104600001016918250 chiuso in data 22 luglio 2022 e saldo contabile uguale a euro "0" (euro zero/00);

4) **Conto Corrente** numero IBAN IT10F0306234210000001666721 intestato a Puccio Antonino e Cassano Loredana intrattenuto presso Banca Mediolanum presenta i seguenti saldi:

• 31.12.2016	1.723,52
• 31.12.2017	1.156,84
• 31/12/2018	888,19
• 31/12/2019	1.093,84
• 31/12/2020	972,96
• 31/12/2021	1,53

5) **Stipendio** – Il sig. Puccio è percettore di un reddito da lavoro dipendente

precario. Così come dichiarato “nel periodo marzo 2020 - dicembre 2021 ha subito una improvvisa e grave contrazione dell'unico reddito di cui poteva disporre la famiglia del sottoscritto in quanto posto in cassa integrazione a zero ore.”

6) **Beni mobili registrati** - Il sig. Puccio Antonio risulta proprietario:

- di un motoveicolo targato ---, marca: KYMCO, modello: PEOPLE, telaio: ---;
- di un autoveicolo targato ---, marca: FIAT, modello: PUNTO EVO, telaio: ---

La signora Cassano Loredana non è intestataria di beni mobili registrati.

7) Si evince che nello stato di famiglia del sig. Puccio è presente la suocera, ---, che percepisce una pensione sociale (CAT. SO. n. --- SEDE n. ---);

8) La figlia, ---, è stata assunta dalla società McDonald ed è in attesa di contratto.

SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria del sig. Puccio e della sig.ra Cassano è la seguente:

DEBITI

Debiti	Scopo	debito	rata	Nr	inizio	fine	debito residuo
Findomestic	Liquidità		150,00				
Findomestic	Telefonini		130,00				
Compass	acquisto auto	6.762,56	179,37	48	15/04/2019	15/03/2023	4.484,25
Fire Spa	rc auto moto		50,00	18	30/03/2021	30/09/2022	900,00
Agos	liquidità +casa	30.928,00	458,20	120	01/09/2017	01/08/2027	35.739,60
Totali		37.690,56	967,57				41.123,85

Il debito della società “Fire S.p.A” è stato estinto dal sig. Puccio in data 30 settembre 2022.

Riscossione Sicilia	
Tributo	Importo
Imp. di registro 2010	393,65
Imp. di registro 2013	402,67
Imp. di registro 2014	393,09
Bollo auto moto 2014	369,78
Bollo auto moto 2015	367,06
Bollo auto moto 2016	355,83
Totali	2.282,08

TOTALE DEBITI	Importi
Agos	35.739,60
Findomestic	
Findomestic	
Compass	4.484,25
Condominio	700,00
Riscossione Sicilia	2.282,08
Totali debiti	43.205,93

SITUAZIONE RELATIVA ALLE SPESE FAMILIARI

Consumi Familiari	Importo/mensile
affitto box	120,00
Luce	100,00
Bombola	25,00
Condominio	40,00
Acqua	12,00
ass. auto e moto	80,00
tari	25,00
telefono casa internet tv	56,00
Cellulare	50,00
spese figli e abbigliamento	150,00
Spese sanitarie	20,00
Cura della persona	20,00
Vitto	450,00
Totale	1.148,00
Stipendio e aiuti familiari	1.330,00
Importo per i creditori	182,00

PIANO DI RIENTRO

Il sig. Puccio prevede di poter onorare il piano versando € 220,00 al mese per 48 mesi

Piano	nr rate	importo rata	Totale
Offerta	48	220	10.560,00

Creditori	importo	Grado	% soddisf.
Occ	2.100,00	prededuazione	100%
Avv. Angelo Pisciotta	2.537,60	prededuazione	100%
Altri creditori	5.922,40	chirografo	13,71%
Totale	10.560,00		

ESECUZIONE DEL PIANO SARÀ IL SEGUENTE

Esecuzione del Piano				nr rate	sequenza
Occ prededuazione	2.100,00	100%	2.100,00	9,55	dalla 1 alla 9,55
Avv. Angelo Pisciotta	2.537,60	100%	2.537,60	11,53	dalla 9,45 alla 20,98

Riscossione Sicilia	2.282,08	13,71%	312,81	1,42	dalla 20,99 alla 22,40
Kruk Italia srl	5.252,30 €	13,71%	720,09	2,79	dalla 22,41 alla 25,19
Condominio	700,00	13,71%	95,95	0,44	dalla 25,20 alla 25,63
Agos	35.739,60	13,71%	4.898,96	22,27	dalla 25,64 alla 48
TOTALI	47.843,53		10.665,41	48	

Dopo la firma della proposta da parte del sig. Puccio e della sig.ra Cassano e prima del deposito di questa attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti e relazione particolareggiata sono pervenute ai contribuenti due raccomandate rispettivamente della società “Ifis s.r.l.” e “Kruk s.r.l.” (debito precedentemente vantato dalla società Compass Banca S.p.A.) in cui le stesse vantano crediti rispettivamente per € 3.622,42 la prima, ed € 5.252,30 la seconda. Il sig. Puccio consegna allo scrivente un’ulteriore comunicazione della società “UP Service – Servizio gestione sinistri” di € 5.100,00 che si inserisce.

Integrazione esecuzione piano					Sequenza
Findomestic	3.622,42	13,71%	496,63	220,00 €	dalla 49 alla 51
UP Service – Servizio gestione sinistri	5.100,00	13,71%	699,21	220,00 €	dalla 51 alla 54
1.195,84					

Applicando la stessa percentuale di trattamento fatta a tutti i creditori (13,71%) il debito ristrutturato, comprensivo dell’integrazione come da tabella, sarà di importo uguale a 11.861,25 euro anziché 10.665,41 euro. Quindi, il periodo di esecuzione del piano si strutturerà con una sequenza di 54 rate anziché 48.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Presupposto soggettivo

Sono legittimati ad adire le procedure di cui al C.C.I. [L. n. 3/2012, così come modificato con D. Leg.vo 12 gennaio 2019, n. 14 in attuazione della L. n. 155/2017 (in Suppl. Ordinario 6 alla Gazz. Uff., 14 febbraio 2019, n. 38)] il **consumatore** inteso quale persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nella fattispecie in esame il sig. Puccio Antonino e la sig.ra Cassano Lorena possono senza alcun dubbio qualificarsi come consumatori rispetto alle obbligazioni assunte, atteso che questi non ha mai svolto attività professionale e/o imprenditoriale.

Il sig. Puccio Antonino ha sempre lavorato come operaio presso piccole imprese e la moglie in questi ultimi anni ha sempre svolto attività di casalinga.

Come si vedrà in seguito, la situazione debitoria è maturata in conseguenza di un’esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente a diversi finanziamenti legati all’acquisto dell’autovettura, piccoli strumenti elettronici, liquidità e soprattutto, quello chiesto per ristrutturare l’immobile utilizzato come abitazione principale.

Alla progressiva esposizione finanziaria faceva infine seguito una grave crisi legata al COVID 19 che nel periodo marzo 2020 fino al dicembre 2021 lo ha posto in cassa integrazione a zero ore.

Tali circostanze, oltre che verificate e riscontrate, sono state confermate dal sig. Puccio sia in sede di deposito della domanda che durante l'interrogatorio.

Ai sensi del C.C.I. può dunque affermarsi che il sig. Puccio Antonino e la sig.ra Cassano Loredana possiedono il requisito di "consumatore".

Dalle informazioni fornite dal debitore si è proceduto alla verifica dello stato di **sovraindebitamento**, quale requisito oggettivo necessario per l'accesso alla procedura secondo quanto disposto dal C.C.I. definita come " *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*"

Dal confronto del patrimonio prontamente liquidabile per far fronte al debito (sempre costituito solo ed esclusivamente dallo stipendio del sig. Puccio) è agevole rilevare che la situazione di sovraindebitamento esiste oggi come esisteva già quando questi ha fatto ricorso al credito al consumo.

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che vi sia stato sempre un forte squilibrio finanziario, ovvero la chiara e palese incapacità di far fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, atteso che non vi erano redditi sufficienti oltre il minimo vitale, per poter onorare i debiti contratti.

Secondo le tabelle Istat, la soglia di povertà assoluta per l'anno 2021 riferita al Mezzogiorno d'Italia ammonterebbe ad € 1.561,56, per un nucleo familiare composto da 5 persone, di cui n. 1 nella fascia di età 75 e più, n. 3 maggiorenni nella fascia di età 18-59, e un minorenni nella fascia di età 11-17.

Considerando che il sig. Puccio, quando lavora, percepisce un reddito mensile al netto di imposte pari a circa € 588,75, non vi è dubbio che la Sua famiglia rientra in quel novero di famiglie che vivono alla soglia della povertà assoluta. Fondamentale per la famiglia è l'apporto della pensione della suocera.

In conclusione, può dunque affermarsi che il sig. Puccio si trova in una situazione di "sovraindebitamento", ovvero in quella situazione definita dal C.C.I. come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Condizioni ostative ed atti in frode

Dalla documentazione fornita dall'istante, dai diversi incontri avuti con l'interessato e con il suo avvocato Pisciotta Angelo è stato verificato che l'istante ai sensi dal C.C.I.:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal C.C.I.;

- b) Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti di cui al C.C.I.;
- c) Non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui al C.C.I.;
- d) Ha fornito la necessaria documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento attuale sono da individuare nell'indebitamento progressivo.

In particolare, il sig. Puccio nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui all'art. 124 TUB otteneva finanziamenti aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

L'utilizzo di prodotto finanziari che inducevano il cliente a far uso inconsapevole del credito al consumo, il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

Si mette in evidenza che presso l'archivio della centrale dei rischi della Banca d'Italia, non risultano segnalazioni, e che presso il Servizio Tributi del Comune di Palermo non risultano pendenze.

Pertanto, lo scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito siano stati contratti nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

Il Gestore facendo seguito a specifiche doglianze del legale del sig. Puccio, ritiene utile indagare anche il c.d. "*merito creditorio*" degli istituti eroganti. Dalla ricostruzione sopra esposta è innegabile che gli istituti di credito fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del sig. Puccio, a fronte delle richieste di linee di credito fatte dallo stesso per pagare le necessità della sua famiglia, ignorando la situazione finanziaria e patrimoniale già fortemente in crisi.

6. ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE

L'incapacità di onorare i propri debiti è spiegata dallo *status* anche intermittente di "occupazione" in cui versavano entrambi i coniugi i quali, seppur con un'età non troppo avanzata (Puccio --- – Cassano ---), non sono riusciti a trovare collocazione stabile nel mondo del lavoro.

Nonostante il sig. Puccio era riconosciuto come un impiegato diligente e professionale, questi ha dovuto patire nel corso degli anni, interruzioni del rapporto di lavoro per le continue

congiunture economiche.

La sig.ra Cassano nonostante un'affannosa ricerca non è mai riuscita a trovare collocazione stabile. Quanto alla meritevolezza dei consumatori non vi è dubbio che questi hanno fatto ricorso al credito per poter onorare i propri debiti.

A questo proposito, oltre a quanto analiticamente esposto sopra, si richiama testualmente quanto riferito spontaneamente dal sig. Puccio in sede di interrogatorio: *“Non ritengo di aver danneggiato i miei creditori. Ed infatti ho fatto sempre ricorso al credito nel tentativo di onorare i miei debiti. Non ho mai utilizzato il credito concessomi per uso personale e di godimento ma sempre e solo per ripianare i debiti e procedere al sostentamento ed alle normali esigenze familiari. Quando mi sono rivolto ai consulenti delle finanziarie mi è stata sempre prospettata la ragionevole possibilità di adempiere ottenendo la concessione di un credito sempre proporzionato alle mie capacità patrimoniali”*. Il graduale e progressivo aumento del debito originario è sintomatico di un sistema creditizio che anziché aiutare il sig. Puccio lo ha letteralmente fagocitato.

7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Gli esiti delle ricerche presso le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle esposte dai proponenti.

L'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riporta, come sopra detto un'esposizione debitoria dovuta soprattutto al bollo auto/moto e l'imposta di registro.

Dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni debitorie.

Dai modelli 730 consegnati e quelli effettivamente presentati presso l'Agenzia Entrate e dall'analisi del cassetto fiscale, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore

8. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dai debitori e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dal sig. Puccio alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori.

Inoltre, il sig. Puccio in sede di interrogatorio ha sottoscritto esplicita dichiarazione, con la quale ha affermato di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni.

9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA- SUL COMPORTAMENTO DEL CREDITORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL C.C.I.

La documentazione fornita dal sig. Puccio ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente e la documentazione depositata risulta attendibile in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dal gestore.

La proposta formulata dall'istante mette a disposizione del piano, **una rata mensile di € 220,0 per un durata di circa 54 mesi**

A questo proposito, il gestore ritiene che tale rata sia sostenibile dal sig. Puccio.

La rata di € 220,00 è pienamente sostenibile dalla famiglia Puccio in quanto incide per circa il 16,54% sullo stipendio medio calcolato del proponente e l'aiuto dei suoi familiari.

Il piano pare dunque pienamente sostenibile e ben strutturato, considerando uno stipendio medio più gli aiuti della famiglia pari a € 1.330,00 e la tabella delle spese medie mensili che prevedono un costo mensile di € 1.148,00 per il fabbisogno primario della famiglia.

La tabella riepilogativa delle spese medie mensili, indicata nel piano del consumatore appare veritiera.

Giova ricordare che il sig. Puccio si è indebitato per far fronte ai bisogni primari della famiglia, in quanto si è trovato improvvisamente privo di qualsiasi risorsa economica.

Il piano del consumatore inoltre offre anche ulteriori garanzie a proprio sostegno ed in particolare la figlia maggiore del sig. Puccio è stata assunta (come suddetto in attesa di contratto di lavoro), pertanto in un futuro prossimo si auspica che la stessa oltre a non gravare economicamente sul padre potrebbe aiutare lo stesso.

In conclusione, il gestore ritiene che il piano sia fattibile e pienamente sostenibile dalla sig. Puccio.

L'importo complessivo che la famiglia andrebbe a corrispondere è pari ad € **11.861,25.**

Ritenuta sostenibile e fattibile la proposta, va dunque analizzata la sua convenienza rispetto alla liquidazione dei beni degli istanti.

Nel piano del consumatore l'automobile posseduta dal sig. Puccio non ha alcun valore commerciale significativo e utilizzata per recarsi al lavoro, pertanto sembrerebbe possibile escluderla dalla liquidazione.

Il sig. Puccio ha la proprietà di 1/3 di un immobile in --- via ---. Si tratta di un immobile suddiviso in tre piani per un totale di circa 120 metri quadrati. I valori OMI, primo semestre 2022, per le abitazioni civili, nella zona dove ubicato l'immobile, riporta una forbice di valore compreso tra € 36.000 ed € 54.000. Il sig. Puccio ne è proprietario per un terzo. Questo rende improbabile il recupero delle somme per poter onorare l'intero debito. È proprietario, nella stessa cittadina in provincia di

Agrigento, di un sesto (1/6) di appezzamento di terreno. Per questa proprietà è presente lo stesso problema dell'immobile di cui sopra. La sig. Cassano è proprietaria del 50% dell'immobile utilizzato come abitazione principale. Analizzate le situazioni l'alternativa liquidatoria andrebbe valutata solo ed esclusivamente con lo stipendio del sig. Puccio unico strumento capace di pagare le rate del piano proposto.

Nella fattispecie in esame l'unico bene aggredibile del sig. Puccio è appunto il proprio stipendio, quando non in cassa integrazione, nella misura massima di un quinto.

Alla luce di tutto quanto appena esposto la proposta dell'istante di corrispondere un importo mensile di € 220,00 appare certamente più conveniente.

A questo proposito nelle Note di Stabilità Finanziaria e Vigilanza n. 23 di dicembre 2020 della Banca D'Italia si legge testualmente che *“Il prezzo delle sofferenze cedute nel 2019, ricavato sulla base della rilevazione annuale condotta a partire dal 2016 su un campione molto ampio di operazioni, è stato pari al 23% dell'esposizione lorda di bilancio al momento della cessione, sostanzialmente invariato rispetto al 2018, a fronte peraltro di una lieve riduzione dell'anzianità media (da 5,5 a 4,6 anni) delle posizioni cedute. **Il prezzo è stato pari al 31% (34% nel 2018) per le sofferenze assistite da garanzie reali e al 12% (10% nel 2018) per le altre**”*.

Pertanto, considerando che il credito è stato ceduto al 12% del suo valore originario ed il sig. Puccio ne sta offrendo circa il 13,71%, non vi è alcun dubbio che anche da un punto di vista economico gli attuali creditori cessionari possono ritenere conveniente il piano proposto.

Ma vi è di più. Nel caso in cui i creditori non ritenessero il piano conveniente, va opportunamente richiamato l'art. 12 bis, comma 3-bis, legge n. 3/12 (come introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. decreto Ristori, che ha anticipato alcune delle norme già previste in materia di sovraindebitamento nell'ambito del Codice della crisi di impresa) secondo cui: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Orbene, come esposto sopra è innegabile che nella fattispecie in esame i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della *“buona fede precontrattuale”* (art. 1337 c.c.). Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione

economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore. Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce di tutto quanto esposto sopra, non vi è alcun dubbio che la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Il piano del consumatore e le proposte per i singoli creditori

Creditore	Debito totale	% proposta	Importo da piano
Occ prededuzione	2.100,00	100%	2.100,00
Avv. Pisciotta	2.537,60	100%	2.537,60
Ex Riscossione Sicilia oggi Agenzia Riscossione	2.282,08	13,71%	312,81
Kruk Italia srl	5.252,30	13,71%	720,09
Condominio	700,00	13,71%	95,95
Agos	35.739,60	13,71%	4.898,96
IFIS	3.622,42	13,71%	496,63
UP Service – Servizio gestione sinistri	5.100,00	13,71%	699,21
TOTALI	57.334,00		11.861,25

Si precisa che per quanto riguarda il piano del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi “...devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l’ordine indicato nel piano del consumatore provvedendo al pagamento delle spese in prededuzione e di quelle in privilegio.

Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza.

ATTESTAZIONE AI SENSI DEL C.C.I.

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento”, come previsto dal C.C.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di

adempiere regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dallo scrivente, il ricorrente è titolare di reddito che non gli consente l'adempimento delle proprie obbligazioni e non dispone di beni immobili da poter sottoporre ad una procedura di liquidazione. Pare altresì chiaro che, ai sensi del C.C.I., il ricorrente possiede il requisito di "consumatore", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi del C.C.I.:

- 1) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- 3) Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui al C.C.I.;
- 4) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Dott. Salvatore Lo Cicero, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza dei proponenti, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai del C.C.I.

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto, il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Palermo, 23 marzo 2023

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Dott. Salvatore Lo Cicero

ELENCO DOCUMENTI

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. Dichiarazione cause che hanno determinato il sovraindebitamento;
3. Integrazione relazione sovraindebitamento;

4. Sollecito IFIS spl;
5. Sollecito Kuruk Italia s.r.l.;
6. Anagrafe dei rapporti – Cassano;
7. Anagrafe dei rapporti – Puccio;
8. Certificato di residenza;
9. Certificato di stato di famiglia;
10. Documento di identità sig.ra Cassano;
11. Documento di identità sig. Puccio;
12. Contratto carta di debito Findomestic;
13. Carte prepagate Poste Pay;
14. Contratto Compass Banca spa;
15. Contratto di finanziamento Agos Ducato spa;
16. Contratto di finanziamento Fire spa;
17. Duplicazione libretto postale;
18. Conto corrente banca Mediolanum;
19. Estratto conto agenzia delle entrate riscossione Cassano Loredana;
20. Estratto conto agenzia delle entrate riscossione Puccio Antonio;
21. Visura aci Cassano Loredana;
22. Visura Aci Puccio Antonino;
23. Libretto di risparmio postale;
24. Richiesta chiusura conto corrente;
25. Richiesta di estinzione del libretto di risp. Post;
26. Cassano catasto fabbricati;
27. Puccio catasto fabbricati;
28. Puccio catasto terreni;
29. CRIF;
30. INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI – Puccio;
31. INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI – Cassano;
32. Servizio ICI IMU TASI - Cassano Loredana;
33. Servizio ICI IMU TASI - Puccio Antonino;
34. Annualità disponibili - dichiarazioni dei redditi - Cassano Loredana;
35. Annualità disponibili - dichiarazioni dei redditi - Puccio Antonino;
36. dichiarazione dei redditi modello 730 Cassano Loredana;
37. dichiarazione dei redditi modello 730 Puccio Antonino;
38. Certificazione Unica sig.ra --- anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

INTEGRAZIONE

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex artt. 67 e ss. del C.C.I.

DEBITORI:

I coniugi:

- Δ Sig. Puccio Antonino, nato a --- l'---, ed ivi residente a --- in via ---, professione operaio, assistito dall'Avv. Angelo Pisciotta.
- Δ Sig.ra Cassano Loredana, nata a --- il ---, ed ivi residente a --- in via ---, professione casalinga, assistita dall'Avv. Angelo Pisciotta.

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Dott. Salvatore Lo Cicero nato a Palermo il 14/08/1973 (C.F. LCCSVT73M14G273B) con studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 164, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1625/A telefono 3405486304, PEC: salvatore.locicero@pec.commercialistipa.it con la presente integra l'attestazione del piano di ristrutturazione e la relazione particolareggiata fornendo al Signor Giudice Delegato, Dott.ssa Floriana Lupo, i chiarimenti richiesti nell'ordinanza del 18 aprile 2023 R.P.U. n. 85-1/2023.

Nella sezione della relazione intitolata "**PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE**" dove si legge che *il sig. Puccio Antonino non ha alcun immobile di proprietà e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari.*" si deve intendere che non ha alcun immobile **da destinare alla procedura** stante il fatto che è proprietario di 1/3 di un

immobile in --- via --- di circa 145 m² suddiviso in numero tre livelli (piano T, piano primo, piano secondo) di circa 48,33 m² ciascuno (*All. n. 1 Integrazione*). **Il valore normale di questo immobile, calcolato secondo quanto disposto dal Provvedimento dell'Agenzie delle Entrate n. 2007/120811 del 27 luglio 2007, ammonta a circa € 55.514,13.** Questo significa che il valore della proprietà del sig. Puccio è di circa 18.504,71 euro.

Come suddetto la stima dell'immobile è determinata secondo i parametri stabiliti dal Provvedimento dell'Agenzie delle Entrate n. 2007/120811 del 27 luglio 2007. Il provvedimento prevede la determinazione del valore normale dell'immobile che è dato dal prodotto tra il valore normale unitario e la superficie catastale espressa in mq.

$$\text{Valore normale} = \text{Valore normale unitario} \times \text{superficie (mq)}$$

Il valore normale unitario degli immobili residenziali di cui al punto 1.2 del provvedimento è determinato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Valore normale unitario} = \text{Val OMI MIN} + (\text{Val OMI MAX} - \text{Val OMI MIN}) \times K$$

dove

Val OMI MIN e Val OMI MAX

indicano rispettivamente i valori minimi e massimi espressi in €/mq rinvenibili nella banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento alla provincia, al comune e alla zona omogenea OMI in cui si colloca l'immobile considerato ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, e con riguardo al periodo di riferimento dell'atto di compravendita.

K

rappresenta la media ponderata di due coefficienti, K1 (taglio superficie) e K2 (livello di piano), ed è calcolato sulla base della seguente formula:

$$K = (K1 + 3 \times K2) / 4$$

dove

K1 (Taglio superficie) =	fino a 45 mq	1
	oltre 45 mq fino a 70 mq	0,8
	oltre 70 mq fino a 120 mq	0,5
	oltre 120 mq fino a 150 mq	0,3
	oltre 150 mq	0
K2 (Livello di piano) =	piano seminterrato	0
	piano terreno	0,2
	piano primo	0,4
	piano intermedio	0,5
	piano ultimo	0,8
	piano attico	1

Coefficienti di adeguamento della categoria catastale

Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI

Le categorie catastali delle unità immobiliari (Tab. 1, col. 1) trovano corrispondenza nelle tipologie edilizie OMI sottoelencate (Tab. 1, col. 2). Poiché queste ultime accorpano talvolta più categorie catastali, occorre in tal caso adeguare il valore normale moltiplicandolo o dividendolo per i coefficienti correttivi indicati (Tab. 1, col. 3).

Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante

Si rappresenta inoltre che, in mancanza di una specifica quotazione OMI per una determinata tipologia edilizia nella zona di interesse, occorre riferire la categoria catastale in esame alla tipologia edilizia OMI più prossima, applicando al valore normale l'ulteriore coefficiente correttivo sotto riportato (Tab. 2, col. 3). In caso di passaggi multipli, i coefficienti correttivi saranno cumulati.

La tabella riporta i coefficienti correttivi per le conversioni da una tipologia edilizia OMI inferiore ad una superiore. Si intende che laddove si rendesse necessario convertire una tipologia edilizia OMI superiore in una inferiore, occorrerà invertire di segno l'operazione (es.: $\div 1,20$ anziché $\times 1,20$).

TABELLA 1 (Conversione da Categoria catastale a tipologia edilizia OMI)			
	1	2	3
Categoria catastale delle unità immobiliari	Descrizione	Tipologia edilizia OMI corrispondente	Coefficiente correttivo
A/1	Abitazioni di tipo signorile	Abitazioni signorili	//
A/2	Abitazioni di tipo civile	Abitazioni civili	//
A/3	Abitazioni di tipo economico	Abitazioni economiche	//
A/4	Abitazioni di tipo popolare	Abitazioni economiche	÷1,05
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	Abitazioni economiche	÷1,10
A/6	Abitazioni di tipo rurale	Abitazioni economiche	÷1,20
A/7	Abitazioni in villini	Ville e villini	//
A/8	Abitazioni in ville	Ville e villini	x 1,10
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	Abitazioni signorili	x 1,50
A/10	Uffici e studi privati	Uffici, Uffici strutturati	//
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	Abitazioni tipiche	//
C/1	Negozi e botteghe	Negozi	//
C/2	Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità abitativa	Magazzini	//
C/3	Laboratori per arti e mestieri	Laboratori	//
C/6	Stalle, scuderie,rimesse ed autorimesse	Box	//
D/1	Opifici	Capannoni tipici	//
D/2	Alberghi e pensioni	Pensioni e assimilati	//
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Capannoni industriali	//
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Centri commerciali	//

TABELLA 2 (Conversione della tipologia edilizia OMI, in caso di quotazione mancante)		
1	2	3
Tipologia edilizia OMI DA:	Tipologia edilizia OMI A:	Coefficiente correttivo
Abitazioni signorili	Ville e villini	//
Ville e villini	Abitazioni civili	x1,20
Abitazioni civili	Abitazioni tipiche	//
Abitazioni tipiche	Abitazioni economiche	x1,20
Box	Posto auto coperto	x1,20
Posto auto coperto	Posto Auto scoperto	x1,20

Nella determinazione del valore normale ho tenuto conto del fatto che l'intero immobile è diviso in tre livelli e che i coefficienti per tipo di piano variano. Il valore dell'immobile, trovato con il metodo del valore normale, rende improbabile che dalla vendita si recuperino le somme per poter onorare l'intero debito per due ordini di motivi:

1. il primo perché il sig. Puccio è proprietario del solo 33,33% dell'intero immobile,
2. il secondo perché il valore normale, di proprietà del sig. Puccio, è pari a 18.504,71 euro.

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2022 - Semestre 2

Provincia: ---

Comune: ---

Fascia/zona: ---

Codice di zona: B1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	300	450	L	1,2	1,8	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	220	330	L	1	1,5	L
Box	NORMALE	180	270	L	0,8	1,2	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

- Ottimo
- Normale
- Scadente

Il sig. Puccio è proprietario, nella stessa cittadina in provincia di ---, di un sesto (1/6) di appezzamento di terreno (*All. n. 2 Integrazione*). Anche per tale immobile si può affermare la non commerciabilità dello stesso stante la sussistenza di una comunione, conseguente alla successione testamentaria e posto che, peraltro, **dalla stima effettuata il valore di mercato è pressoché pari a zero**. Per la valutazione si sono utilizzati i valori dell'osservatorio V.A.M. della Provincia di Agrigento annualità 2018, che fissa il valore dell'immobile terreno, nella zona e nella posizione, ha 1.211,00 euro per ettaro. L'appezzamento di terreno *de quo* si estende per 340 m² e per questa proprietà il sig. Puccio possiede una quota pari ad 1/6. La sig. Cassano è proprietaria del 50% dell'immobile utilizzato come abitazione principale il cui valore, secondo i valori OMI del secondo semestre 2022, nella zona ove è ubicato l'immobile, è compreso tra euro 73.800,00 ed euro 94.300,00. Ebbene, l'ipotesi liquidatoria di tale quota non è stata contemplata nel piano, in quanto, si è considerato, in aggiunta alla ragionevole volontà di preservare l'abitazione del nucleo familiare, che l'ipotetico ricavato dal prezzo della vendita ed i costi legati alla relativa procedura, non porterebbero ad un realizzo tale da considerare conveniente l'ipotesi liquidatoria. Quindi, si sottolinea, che l'alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione del debito, relativamente all'immobile della sig.ra Cassano, risulta essere non conveniente tenuto conto del fatto che l'immobile è adibito ad abitazione principale e che comunque solamente la metà potrebbe essere messo in vendita. **Analizzate le situazioni di cui sopra in merito al patrimonio immobiliare, si ritiene che il piano che si attesta, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**. Pertanto, l'unico strumento capace di onorare il pagamento delle rate del piano proposto, è rappresentato esclusivamente dallo stipendio del sig. Puccio, e no dalla liquidazione degli immobili suddetti.

In merito alle date in cui sono stati contratti i finanziamenti indicati si evidenzia:

1. Allegato n. 12_1 – linea di credito con carta debito Findomestic Banca S.p.A. – contratto del 14.06.2018;
2. Allegato n. 12_2 – linea di credito con carta Findomestic Banca S.p.A. – contratto del 25.07.2016;
3. Allegato n. 14 – prestito personale Compass Banca S.p.A. – contratto del 05.03.2019;
4. Allegato n. 15 – finanziamento personale Agos Ducato S.p.A. – contratto del 19.07.2017

ATTESTAZIONE AI SENSI DEL C.C.I.

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento”, come previsto dal C.C.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dallo scrivente, il ricorrente è titolare di reddito che non gli consente l’adempimento delle proprie obbligazioni e, pur essendo comproprietario di beni immobili questi non sono utili per poterli sottoporre ad una procedura di liquidazione. Pare altresì chiaro che, ai sensi del C.C.I., il ricorrente possiede il requisito di “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi del C.C.I.:

- 1) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- 3) Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui al C.C.I.;
- 4) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Dott. Salvatore Lo Cicero, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza dei proponenti, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri.

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto, il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

A questa integrazione di attestazione, come richiesto dalla S.V.I., si allega l'elenco degli allegati e gli stessi debitamente numerati.

Con perfetta osservanza.

Palermo, 09 maggio 2023

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Dott. Salvatore Lo Cicero